



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: segreteria.pignataro@libero.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it

Nr. 236 del 03/06/2021 del Registro delle Pubblicazioni.

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 10 del 29 Maggio 2021

OGGETTO: Nuovo Regolamento Tari Anno 2021. Approvazione

Il giorno Ventinove del mese di Maggio 2021, alle ore 15,00 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari, convocato con appositi avvisi consegnati a domicilio, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria ed in seduta pubblica di 1^a convocazione.

Risultano presenti ed assenti i Signori:

Nr.	Nome	Cognome	Carica	Presente	Assente
1	Benedetto	MURRO	Sindaco	SI	
2	Daniele	AZZOLI	Consigliere	SI	
3	Mauro	DE SANTIS	Consigliere	SI	
4	Marcello Piero	CAVALIERE	Consigliere	SI	
5	Luigi	CARLOMUSTO	Consigliere		SI
6	Angelo	MIELE	Consigliere	SI	
7	Andrea	COSTANZO	Consigliere	SI	
8	Alessandro	D'AMENDOLA	Consigliere	SI	
9	Rita	DI GIORGIO	Consigliere		SI
10	Maria Giovanna	EVANGELISTA	Consigliere	SI	
11	Enrico	TISEO	Consigliere	SI	

Come da decreto del Sindaco n. 05/2020, prot. n. 6955 del 28/10/2020, sono presenti, in videoconferenza, i seguenti consiglieri comunali: CAVALIERE Marcello Piero.

Presiede il Sindaco dott. Benedetto MURRO.

Verbalizza il ViceSegretario Comunale dell'Ente, dott. Francesco NERI, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Constatato il numero legale degli intervenuti per la validità della seduta (metà dei consiglieri assegnati al Comune), ai sensi dell'art. 32, comma 1, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale comparato con l'art. 38, comma 2, secondo periodo, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il parere prescritto dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella deliberazione stessa.

OGGETTO: Nuovo Regolamento Tari Anno 2021. Approvazione

Il Sindaco relaziona al Consiglio Comunale sull'argomento posto all'ordine del giorno invitando il Consiglio medesimo a votare sulla proposta di deliberazione agli atti.

Nessuno chiede di intervenire ed Sindaco invita, quindi, il Consiglio Comunale a procedere alla votazione sulla proposta come sopra illustrata e la volontà consiliare si consolida come da dispositivo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **UDITO** quanto sopra;

- **PREMESSO** che:

- con atto del Commissario Straordinario adottato con i poteri del C.C. nr. **02** del **08/03/2018**, esecutivo, è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 244 e 246 del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni;

- l'art. 251 del medesimo D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267, per gli enti dissestati, espressamente prevede:

Articolo 251: Attivazione delle entrate proprie.

1. *Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.*

2. *La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale di controllo procede a norma dell'articolo 136.*

3. *Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.*

4. *Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.*

5. *Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.*

6. *Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali.*

- con deliberazione di C.C. n. **25** del **29/10/2020**, è stato approvato il bilancio di previsione **2020/2022**;

- occorre, pertanto, procedere, quale adempimento successivo, all'approvazione del bilancio di previsione **2021/2023**, che deve essere corredato dagli allegati previsti per legge;

- l'art. 106, comma 3-bis, ultimo periodo, della legge n. 77 del 17/07/2020, di conversione del D.L. n. 34 del 19/05/2020, ha differito al **31/01/2021** il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali **2021/2023**;

- l'art. 3, comma 2, del D.L. 30/04/2021, n. 56 ha ulteriormente differito al **31/05/2021** il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali **2021/2023**;

- **VISTO** l'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale " le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

- **VISTO** l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448 del 28/12/2001 il quale dispone che: " Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23/12/2000, n. 388, è sostituito dal seguente: "Il termine per deliberare le aliquote e tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28/09/1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF e, successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

- **DATO ATTO** che l'art. 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011, come modificato dall'art. 15 bis D.L. n. 34 del 30/04/2019, convertito nella legge n. 58 del 28/06/2019, alla lettera a), stabilisce testualmente che " *a decorrere dall' Anno d'Imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell' Economia e delle Finanze-Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.....*"; all'art. 15 bis, lettera b), prevede inoltre che " *a decorrere dall'anno 2020, le delibere ed i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta su reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data di pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell' anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno,....* "

- **VISTA** la legge n. 160 del 27/12/2019 - Legge di Bilancio - dove all'art. 1, commi dal 738 al 783, disciplina l'unificazione del tributo IMU/TASI, che prevede l'abolizione del tributo TASI a decorrere dall'Anno 2020;

- **PRESO ATTO** che ai sensi dell'art. 1, comma 738, della L. n. 160 del 27/12/2019, a decorrere dall'Anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all' articolo 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

- **RICHIAMATO** il vigente Regolamento TARI, approvato con deliberazione di C.C. n. 17 del 30/09/2020;

- **CONSIDERATO** che si rende necessario aggiornare il vigente Regolamento TARI alle nuove disposizioni normative apportate dal D. Lgs. n. 116 del 03/09/2020 che prevede:

1. una nuova formulazione dell'art. 183 del TUA, che fornisce la definizione di "rifiuto urbano" ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b)-ter, prevedendo che sono urbani tutti i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;

2. l'indicazione dei rifiuti che devono essere considerati "urbani", ossia, in sintesi, quelli provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti, quelli di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; i rifiuti della manutenzione del verde pubblico e risultanti dalla pulizia dei mercati o provenienti da aree cimiteriali e da attività cimiteriale;

3. la precisazione, alla lett. b-sexies) che i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;

4. in merito ai rifiuti da costruzione e demolizione, il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), già Ministero dell'ambiente, con Nota n. 10249 del 2 febbraio 2021, ha specificato che pur trattandosi di rifiuti prodotti da utenza domestiche ed identificati nell'apposito capitolo 17 (rifiuti delle attività di costruzione e demolizione), il legislatore europeo ne ammette la gestione nell'ambito del servizio pubblico, quando è prodotto nell'ambito del nucleo familiare;

5. con la soppressione del comma 2, lett. g) dell'art. 198, del richiamato codice ambientale, è stata eliminata la possibilità per i Comuni di assimilare i rifiuti speciali a quelli urbani;

6. una nuova formulazione dell'art. 184 del TUA che fornisce la definizione di rifiuto speciale. con riferimento al quale deve essere applicato l'art. 1, comma 649 della Legge n. 147/2019, per l'esclusione di superfici dall'applicazione della TARI;

7. Ai fini dell'applicazione della TARI alle superfici ove si producono rifiuti speciali si applicano le disposizioni predette se è possibile individuare le superfici medesime o, in alternativa, si considerano abbattimenti in maniera forfettaria, applicando all'intera superficie dei locali e/o delle aree le riduzioni percentuali deliberate.

- **RAVVISATA** l'opportunità di predisporre un nuovo Regolamento TARI a decorrere dall'Anno 2021, che tiene conto di quanto disciplinato dalla legge n. 160 del 27/12/2019 e dal D. Lgs. n. 116 del 03/09/2020, nell'ambito dell'ordinaria gestione del tributo, come da allegato A), che consta di nr. 26 articoli;

- VISTI:

- l'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 23/12/2000, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che *"Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione"*;

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria 2007), il quale stabilisce che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

- **VISTO** l'art. 42 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

- ACQUISITI preventivamente:

- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni e degli artt. 5 e 7 del Regolamento dei controlli interni;

- il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziario reso con verbale n. 39 del 18/05/2021 (prot. 3346 del 20/05/2021), redatto ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni, agli atti d'ufficio ed allegato in copia sotto la lettera A);

- **VISTO** il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni;

- **TUTTO** ciò premesso e considerato;

- **RITENUTO** che sussistono le condizioni, per provvedere in merito, come da dispositivo;

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni, acquisiti in sede di proposta di

deliberazione;

Presenti n. 9 – votanti n. 9

Con nr. 9 voti favorevoli (unanimità), resi per alzata di mano,

DELIBERA

1) Di dare atto, per le motivazioni sopra esposte, che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, da ritenersi come qui integralmente riportate, il nuovo Regolamento TARI, **Anno 2021**, allegato A), che consta di nr. **26** articoli, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) Di dare atto che il Regolamento TARI **Anno 2021**, approvato con la presente deliberazione entra in vigore il **1° gennaio 2021**, con abrogazione di ogni altra disciplina con esso contrastante;

4) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso il Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22/12/2011;

5) Di dare atto, infine, che il presente Regolamento verrà pubblicato nell'Albo Pretorio on-line dell'Ente per trenta giorni consecutivi.

In prosieguo,
su proposta del Sindaco, stante l'urgenza di provvedere, in relazione alla necessità di dare immediata esecuzione a quanto disposto con il presente atto

Presenti n. 9 – votanti n. 9

Con nr. 9 voti favorevoli (unanimità), resi per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

OGGETTO: Nuovo Regolamento Tari Anno 2021. Approvazione

**Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 18/08/2000, nr. 267 e ss.mm.ii.,
sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i sottoscritti esprimono il seguente PARERE**

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Lì, 25/05/2021.

**Il Responsabile del Servizio II^ (Bilancio – Ragioneria –Tributi)
F.to: Rag. Risi Maria Assunta**

In ordine alla regolarità contabile del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Lì, 25/05/2021.

**Il Responsabile del Servizio II^ (Bilancio – Ragioneria –Tributi)
F.to: Rag. Risi Maria Assunta**

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Lì, 25/05/2021.

**Il Responsabile del Servizio I^ (Segreteria – Affari generali, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri**

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Vice Segretario Comunale
F.to: Dott. Francesco Neri**

**Il Sindaco
F.to: Dott. Benedetto Murro**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal **03/06/ 2021**, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico;

- è esecutiva:

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4), come riportato nel dispositivo;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico.

Pignataro Interamna, 03/06/2021.

**Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri**

Copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.

Pignataro Interamna, 03/06/2021.

**Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Neri**

